

FALLIMENTO n. 27/2018 - TRIBUNALE DI IVREA

FALLIMENTO n. 32/2018 - TRIBUNALE DI IVREA

BANDO DI CESSIONE DI BENI E DI AZIENDE

I sottoscritti, dott. Fabrizio Torchio, domiciliato presso il suo Studio in Torino, C.so Tassoni, n. 31/A, nella sua qualità di Curatore del **Fallimento Comital in liquidazione s.r.l.**, con sede legale in Volpiano (TO), Strada Brandizzo, n. 130, C.F. e iscrizione al registro imprese n. 11221810010, dichiarato dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 15-19 giugno 2018 (Fall. n. 27/18 – G.D. Dott.ssa Claudia Gemelli), a ciò autorizzato dal Giudice Delegato con provvedimento del 6 agosto 2018, ed il dott. Massimiliano Basilio, domiciliato presso il suo Studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 76, nella sua qualità di Curatore del **Fallimento Lamalu s.p.a.**, con sede legale in Volpiano (TO), Strada Brandizzo, n. 130, C.F. e iscrizione al registro imprese n. 03950330161, dichiarato dal Tribunale di Ivrea con sentenza del 5-6 luglio 2018 (Fall. n. 32/18 – G.D. Dott.ssa Rossella Mastropietro), a ciò autorizzato dal Giudice Delegato con provvedimento del 6 agosto 2018, di seguito anche i “**Fallimenti**”, rendono noto, con il presente bando di procedura competitiva (di seguito, “**Bando**”), quanto segue.

Premesso che

- A) la società Comital s.r.l. *in bonis* esercitava attività di laminazione dell’alluminio, attraverso la propria azienda, composta da personale dipendente, da macchinari ed impianti di proprietà di _____ . e da uno stabilimento di proprietà di _____ ;
- B) la società Lamalu s.p.a. esercitava attività di produzione di alluminio e sua seguente laminazione, attraverso la propria azienda, composta da personale dipendente, da macchinari ed impianti di proprietà di _____ e da uno stabilimento di proprietà di _____
- C) al momento della dichiarazione di fallimento la Comital s.r.l. in liquidazione aveva in carico n. 111_dipendenti;
- D) al momento della dichiarazione di fallimento la Lamalu s.p.a. aveva in carico n. 38 dipendenti;
- E) entrambe le società fallite operavano nel compendio immobiliare sito in Volpiano (TO), strada Brandizzo 130, presso il quale avevano la propria sede legale; gli immobili, come detto, sono di proprietà di _____
- F) il Fallimento Comital ed il Fallimento Lamalu sono quindi proprietari, ciascuno, di un’azienda composta da rapporti di lavoro dipendente, beni propri e da beni di terzi;
- G) _____ è proprietaria del laminatoio Q21, sito nel predetto stabilimento di _____

Volpiano, già concesso in affitto alla Comital s.r.l. *in bonis* con contratto del 7 luglio 2015 **(Allegato n. 1)**;

- H) la _____ è proprietaria dei beni, anch'essi siti nello stabilimento di Volpiano (TO), strada Brandizzo 130, concessi in affitto alla Comital s.r.l. *in bonis* con contratto del 20 dicembre 2016 **(Allegato n. 2)** e a Lamalu S.p.A. con contratto del 20 dicembre 2016 **(Allegato n. 3)**;
- I) in data 2 agosto 2018 _____ hanno rilasciato ai Fallimenti una procura irrevocabile a vendere i beni di loro proprietà, siti presso lo stabilimento di Volpiano (TO), strada Brandizzo n. 130, indicati in premessa; procura finalizzata esclusivamente alla vendita unitaria di tutti i beni ivi indicati, nell'ambito di un'unica procedura competitiva di vendita, comprensiva anche delle aziende appartenenti a Comital s.r.l. e a Lamalu s.p.a. oltre che gli immobili di proprietà di _____ (di seguito anche il "Lotto Unico"), da indire da parte dei Curatori dei Fallimenti e restando dunque espressamente esclusa la facoltà di questi ultimi di procedere alla vendita dei singoli beni separatamente tra loro; _____ si è impegnata a consegnare procura notarile ai Fallimenti per la vendita del compendio immobiliare di sua proprietà sito in Volpiano, Strada Brandizzo n. 130 ove sono tra l'altro collocati i beni di proprietà di _____.
- J) _____ hanno previsto che il prezzo di vendita dei rispettivi beni non potesse essere inferiore, quanto a quelli di _____ ad euro 10.370.000,00 (diecimilionitrecentosettantamila/00), quanto a quelli di _____ ad euro 9.200.000,00 (novemilioniduecentomila/00) in caso di vendita totale o di Euro 6.650.000,00 (seimilioniseicentocinquantamila/00) in caso di vendita parziale, comprendente i soli stabilimenti C1 e C2;
- K) la procura a vendere di _____ è stata sottoscritta mediante atto privato e verrà rilasciata in forma notarile entro il 3 settembre 2018;
- L) la procura di _____ verrà rilasciata mediante atto autentificato da notaio ;
- M) _____, per quanto di competenza, hanno dichiarato che gli importi sopra indicati non sono superiori al reale valore di mercato dei beni in questione, nel loro stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano;
- N) i periti nominati dai Curatori, dal canto loro, hanno depositato apposite perizie di stima del valore dei beni di proprietà dei rispettivi Fallimenti (perizie rilasciate dall'Ing. Marco Crepaldi) nonché del valore delle aziende (perizie rilasciate dal Dott. Andrea De Luca);

- O) i Fallimenti, con il presente Bando, attivano dunque la procedura competitiva per la vendita unitaria (ad un unico acquirente e ad un unico prezzo complessivo) dei beni sopra descritti (di seguito “**Procedura Competitiva**”);
- P) i Giudici Delegati dei Fallimenti hanno autorizzato l’esperimento della Procedura Competitiva con provvedimenti del 6 agosto 2018;
- Q) i documenti relativi ai beni oggetto della Procedura Competitiva sono a disposizione degli interessati presso la *data room* virtuale sul sito www.astalegale.net con la precisazione che per l’accesso all’area riservata delle Procedure è possibile fare richiesta a mezzo mail a nicola.bottero@dgtblegal.it ;
- R) i Fallimenti e i curatori non sono responsabili con riguardo al contenuto, alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti da terzi (nello specifico da _____ e loro rappresentanti) ed inseriti in *data room*, che ciascun interessato, esonerando i primi da ogni responsabilità al riguardo, ha l’onere di verificare ed accertare;
- S) i Curatori potranno essere contattati per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti: dott. Fabrizio Torchio, mail: fabrizio.torchio@tfstudio.it; dott. Massimiliano Basilio, mail: massimiliano.basilio@studiopbb.it;

ciò premesso, i Fallimenti invitano gli interessati a formulare offerte di acquisto delle aziende e dei beni, sulla base del presente Bando, e danno pubblico avviso di quanto segue.

1) Oggetto della Procedura Competitiva e Prezzo Base

1.1 I Fallimenti, in proprio e i curatori quali procuratori delle società _____ (di seguito, i “**Venditori**”) offrono in vendita a terzi i seguenti beni, composti da:

in via principale

Lotto Unico ipotesi A

1. azienda di proprietà del Fallimento Comital s.r.l. in liquidazione, comprendente: 1) rapporti di lavoro dipendente, 2) beni mobili di proprietà escluso il magazzino denominato “prodotti finiti e collaterale” (di seguito, “**Azienda Comital**”);
2. azienda di proprietà del Fallimento Lamalu s.p.a., comprendente: 1) rapporti di lavoro dipendente, 2) beni mobili di proprietà (di seguito, “**Azienda Lamalu**”);
3. compendio immobiliare di proprietà di _____ comprendente tra l’altro lo Stabilimento C1, lo Stabilimento C2 e lo Stabilimento C3, compendio comprensivo dei contratti di locazione in essere tra _____ relativamente allo Stabilimento C3 (di seguito, “**Beni Total**”):
4. beni di proprietà _____ presenti negli stabilimenti Comital e Lamalu con l’unica eccezione dei beni descritti nell’ordine di acquisto

- ");
5. beni di proprietà di (di seguito, “**Beni**”);

in subordine,

Lotto Unico ipotesi B

1. azienda di proprietà del Fallimento Comital s.r.l. in liquidazione, comprendente: 1) rapporti di lavoro dipendente, 2) beni mobili di proprietà escluso il magazzino denominato “prodotti finiti e collaterale” (di seguito, “**Azienda Comital**”);
2. azienda di proprietà del Fallimento Lamalu s.p.a., comprendente: 1) rapporti di lavoro dipendente, 2) beni mobili di proprietà (di seguito, “**Azienda Lamalu**”);
3. compendio immobiliare di proprietà di costituito dallo Stabilimento C1 e dallo Stabilimento C2 (di seguito, “**Beni Parziali**”);
4. beni di proprietà presenti negli stabilimenti Comital e Lamalu con l’unica eccezione dei beni descritti nell’ordine di acquisto (**Allegato n. 4**) (di seguito, “**Beni**”);
5. beni di proprietà presenti nello stabilimento Comital (di seguito, “”);

il tutto come meglio specificato nella documentazione reperibile presso la *data room* virtuale (di seguito, “**Data Room**”), sul sito astalegale.net il cui elenco si trova nell’**Allegato n. 5**.

(di seguito, l’“**Azienda**”).

- 1.2. Sono esclusi dalla cessione i debiti ed i crediti delle società fallite in liquidazione e Lamalu s.p.a.
- 1.3. Il Lotto Unico ipotesi A, tenuto conto dei valori di perizia, dell’assenza di garanzie in relazione a tutti i beni oggetto di cessione e del loro stato, è posta in vendita al Prezzo Base di euro 20.140.000,00# (ventimilionicentoquarantamila/00), oltre ad imposte di legge. Il Prezzo Base è la sommatoria minima del valore dei Beni Totali, dei Beni dell’Azienda Comital e dell’Azienda Lamalu, laddove il valore dell’Azienda Comital e dell’Azienda Lamalu è pari alla differenza tra il valore dei beni mobili di proprietà dei due Fallimenti evidenziato nelle perizie dell’Ing. Marco Crepaldi (inserite in *data room*) e il c.d. badwill, come evidenziato nelle perizie del Dott. Andrea De Luca (inserite in *data room*).
- 1.4. Il Lotto Unico ipotesi B, tenuto conto dei valori di perizia e dell’assenza di garanzie in relazione a tutti i beni oggetto di cessione, è posta in vendita al Prezzo Base di euro 17.590.000,00# (diciassettemilionicinquecentonovantamila/00), oltre ad imposte di legge. Il

Prezzo Base è la sommatoria minima del valore dei Beni Parziali dell'Azienda Comital e dell'Azienda Lamalu, laddove il valore dell'Azienda Comital e dell'Azienda Lamalu è pari alla differenza tra il valore dei beni mobili di proprietà dei due Fallimenti evidenziato nelle perizie dell'Ing. Marco Crepaldi (inserite in *data room*) e il c.d. badwill, come evidenziato nelle perizie del Dott. Andrea De Luca (inserite in *data room*).

- 1.5. L'offerente, tanto per il Lotto Unico ipotesi A quanto per il Lotto Unico ipotesi B, si impegna irrevocabilmente a stipulare, in via contestuale fra loro, i singoli contratti di trasferimento, vale a dire i seguenti contratti:
- il contratto di cessione dei Beni Totali (di seguito, "**Contratto Cessione Totale Immobili**") o il contratto di cessione dei Beni Parziali (di seguito, "**Contratto Cessione Parziale Immobili**"),
 - il contratto di cessione dei Beni (di seguito, "**Contratto Cessione**"),
 - il contratto di cessione dei Beni (di seguito, "**Contratto Cessione**"),
 - il contratto di cessione dell'Azienda Comital (di seguito, "**Contratto Cessione Comital**"),
 - il contratto di cessione dell'Azienda di Lamalu (di seguito, "**Contratto Cessione Lamalu**"),
- (di seguito, tutti quanti i contratti di cessione, "**Contratti di Cessione**"), entro il 30 novembre 2018.

I Contratti di Cessione verranno stipulati davanti a notaio scelto dai Fallimenti.

- 1.6. I Contratti di Cessione avranno efficacia il giorno successivo alla loro stipulazione (di seguito, "**Data di Efficacia**").

2) Requisiti dell'offerente.

- 2.1. Qualunque soggetto giuridico, italiano o straniero), può presentare un'offerta.
- 2.2. Non sono ammesse offerte condizionate o per persone, società od enti da nominare, né offerte presentate da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza.

3) Oggetto dell'offerta.

- 3.1. L'offerta potrà avere ad oggetto soltanto l'intera Azienda, nelle sue varianti del Lotto Unico ipotesi A o del Lotto Unico ipotesi B.

4) Contenuto dell'offerta.

- 4.1. L'offerta, in marca da bollo da euro 16,00, deve:
- essere redatta in lingua italiana, allegati inclusi;

- essere siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall’offerente o dal suo legale rappresentante;
 - essere contenuta in busta chiusa priva di contrassegni atti ad identificare l’offerente; sull’esterno della busta deve comparire esclusivamente la dicitura “offerta di acquisto Fallimento n. 27/2018 e Fallimento n. 32/2018 Tribunale Ivrea”;
 - essere irrevocabile sino al 31 dicembre 2018, salvo proroga da parte dell’offerente a richiesta dei Fallimenti;
 - indicare l’oggetto, alternativamente, fra il Lotto Unico ipotesi A e il Lotto Unico ipotesi B (un solo lotto);
 - indicare il prezzo offerto in euro per l’acquisto dell’Azienda (Lotto A o Lotto B), con le imputazioni minime alle varie componenti della stessa, come segue:

per Beni Total	un importo non inferiore ad euro 9.200.000,00, o per
i Beni Parziali	un importo non inferiore ad euro 6.650.000,00; per i
	un importo non inferiore ad euro 10.370.000,00; per

 l’Azienda Comital un importo non inferiore ad euro 470.000,00, per l’Azienda Lamalu un importo non inferiore ad euro 100.000,00;
 - essere redatta secondo lo schema di offerta di cui all’ **Allegato n. 6** al presente Bando o, in caso di pagamento rateale del prezzo, secondo lo schema di offerta di cui all’ **Allegato n. 7** al presente Bando;
 - contenere un prezzo non inferiore al Prezzo Base al precedente punto 1.3 per il Lotto Unico ipotesi A e al precedente punto 1.4. per il Lotto Unico ipotesi B;
 - contenere l’espesso impegno irrevocabile a partecipare all’eventuale gara al rialzo fra offerenti che dovesse essere indetta dai Curatori ed a stipulare i Contratti di Cessione entro i tempi stabiliti dai Fallimenti;
 - indicare l’espesso impegno che il prezzo verrà pagato secondo quanto previsto nel presente Bando;
 - contenere l’espressa accettazione che una parte del prezzo – secondo l’ammontare previsto nel presente Bando – relativa ai Beni Totali o ai Beni Parziali ai Beni verrà corrisposta dall’offerente ai Fallimenti, avendo concordato con i Fallimenti la delegazione di pagamento in esame, al fine di regolamentare i loro rapporti.
- 4.2. L’offerta, a pena di irricevibilità, non potrà contenere condizioni o termini o qualunque clausola tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l’efficacia o contestazioni in ordine all’eventuale mancata possibilità di ispezione dell’Azienda.

- 4.3. All'offerta devono essere allegati visura storica aggiornata dell'offerente (o documento equipollente in caso di soggetti esteri) attestante l'identità del legale rappresentante e i relativi poteri, nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da legalizzazione o *apostille* ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano.
- 4.4. L'offerta dovrà essere inoltre accompagnata, a pena di irricevibilità, da cauzione infruttifera, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato i) a Fallimento Comital S.r.l. in liquidazione, di un importo pari al 8% del prezzo complessivamente offerto e ii) a Fallimento Lamalu S.p.A, di un importo pari al 2% del prezzo complessivamente offerto.
- 4.5. L'offerente, con la presentazione dell'offerta, prende atto e accetta, senza riserva alcuna, tutti i termini e le condizioni del presente Bando, riconoscendo, sulla scorta di quanto espressamente indicato nelle premesse al punto "R", la permanente validità ed efficacia dell'offerta pur nell'ipotesi in cui i dati forniti da terzi (nello specifico da i) e ii) (rappresentanti) e contenuti nella *Data Room* non fossero veritieri e corretti.

5) Termini e modalità di presentazione dell'offerta.

- 5.1. L'offerta dovrà essere depositata, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2018**, presso lo studio del Notaio Paolo Maria Smirne in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio n. 48 (telefono +39.011.454.61.25 – e-mail psmirne@notariato.it).
- 5.2. La consegna del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dei Venditori e/o dei Curatori e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non sia depositato entro il termine perentorio di scadenza presso lo studio del Notaio. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi depositati oltre il termine e l'orario di scadenza.
- 5.3. All'atto del deposito sarà annotato sulla busta il nominativo di chi materialmente procede al deposito (previa identificazione a mezzo valido documento di identità), nonché la data e l'ora del deposito. Non è possibile inviare la busta a mezzo posta o corriere postale.

6) Condizioni della vendita

- 6.1. Il Lotto Unico (tanto nell'ipotesi A che nell'ipotesi B) viene ceduto "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura,

senza che i Venditori assumano alcuna garanzia al riguardo e riconoscendo espressamente l'offerente che la vendita costituisce, quanto all'Azienda Comital ed all'Azienda Lamalu, una vendita forzata e comunque, quanto al Lotto Unico, non soggetta alle norme in tema di vizi o mancanza di qualità e che i Contratti di Cessione avranno carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469, c.c.

6.2. I Venditori non assumono, in particolare, alcuna garanzia sulla identità, consistenza, piena e libera utilizzabilità dei beni che compongono il Lotto Unico, né sull'eventuale presenza su di essi di diritti di utilizzazione di terzi. L'offerente rinuncia quindi al riguardo a pretendere alcunché a titolo di rimborso e/o riduzione del prezzo o di risoluzione dei Contratti di Cessione. I Venditori non assumono alcuna garanzia per quanto concerne tra l'altro (in via meramente esemplificativa) la qualità dei beni e dei rapporti, la possibilità di trarre un utile dall'uso degli stessi, l'avviamento, la clientela, le potenzialità di sviluppo commerciale, l'assenza di contenziosi o contestazioni sugli stessi, il funzionamento dei beni, la regolarità e/o la permanenza e/o la trasmissibilità di autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio dell'attività e/o la possibilità che l'offerente possa ottenerle – quale che sia il titolo – dalle competenti autorità, i tempi di conseguimento del certificato prevenzione incendi relativo al sito di Volpiano, la possibilità di ampliare la superficie da destinare ad investimenti produttivi ed allo svolgimento dell'attività. L'offerente rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla revoca dell'offerta o alla risoluzione dei Contratti di Cessione, esonerando in ogni caso i Venditori da ogni pretesa di terzi al riguardo. L'offerente rinuncia in particolare a richiedere rimborsi o a far valere pretese economiche (a qualsiasi titolo, anche in via di regresso, di rivalsa o di riaddebito) nell'ipotesi in cui l'avvio dell'attività produttiva dovesse comportare maggiori costi in capo all'offerente rispetto a quelli ipotizzati e sulla cui base esso si è determinato a formulare l'offerta di acquisto del Lotto Unico e ad indicare il prezzo oggetto dell'offerta stessa. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutivi e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita nonché i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481, 1482 c.c., la risoluzione di cui all'art. 1489 c.c.

6.3. I Venditori non intendono immettere nel mercato beni non conformi alla normativa nazionale ed europea. A tale riguardo, l'offerente si impegna a mettere a norma, a propria cura e spese, i beni che non siano conformi alla normativa, nazionale ed europea, e si assume, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, gli eventuali rischi connessi alla non conformità dei beni alle attuali prescrizioni normative, con esonero dei Venditori da qualsivoglia responsabilità. Gli eventuali oneri di adeguamento e messa a norma sono quindi integralmente a carico dell'offerente, con esonero dei Venditori da qualsivoglia responsabilità, anche

verso terzi ed anche per il caso in cui tale adeguamento e/o messa a norma dei beni non sia per qualsivoglia motivo possibile. Resta inteso che la scoperta di una non conformità di un bene alla normativa di legge, anche europea, obbligherà l'offerente a metterlo a norma prima di poterlo utilizzare nell'attività produttiva, essendone vietato l'uso. Nel caso in cui non fosse più possibile mettere a norma i beni non a norma, questi ultimi si considereranno ceduti come rottame, che l'offerente si impegna a demolire, sostenendone i relativi costi senza alcuna detrazione dal prezzo e con rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso o regresso o di indennità nei confronti dei Venditori: beni, questi, che, in quanto "rottame", non possono essere in alcun modo utilizzati nell'attività d'impresa. L'offerente accetta dunque tali rischi, consapevole che nella determinazione del Prezzo Base se ne è tenuto conto, e rinuncia a far valere la risoluzione del Contratto Cessione Comital e/o del Contratto Cessione Lamalu e più in generale, della vendita del Lotto Unico.

6.4. L'offerente accetta l'alea che alcuni beni ricompresi nelle aziende Comita e Lamalu vengano rivendicati o richiesti in restituzione da terzi o da loro eventuali aventi causa e, quindi, vengano – anche successivamente alla stipulazione dei Contratti di Cessione – esclusi dalla cessione; accetta altresì l'alea che altri beni, ancorché inventariati ed inclusi nelle aziende Comital e Lamalu, possano risultare gravati da diritti reali o di godimento di terzi. Nell'ipotesi in cui diritti reali od obbligatori di terzi sui beni vengano fatti valere da detti terzi, o da loro eventuali aventi causa, privando o limitando, così, l'offerente nella disponibilità e/o nella titolarità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri dei beni medesimi, fatto salvo l'art. 1487, comma 2, c.c., l'offerente:

(i) non potrà far valere la risoluzione dei Contratti di Cessione o di uno o di alcuni soli di essi;

(ii) non potrà avanzare pretese nei confronti dei due Fallimenti in relazione ai beni che compongono l'Azienda Comital ed all'Azienda Lamalu. A tale ultimo riguardo, resta quindi inteso che: a) nel caso in cui uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti dei Fallimenti la proprietà od altro diritto reale di godimento o di garanzia su uno o più beni facenti parte dell'Azienda Comital o dell'Azienda Lamalu, l'offerente si impegna espressamente a consegnare al Fallimento o al soggetto da quest'ultimo indicato, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, i beni oggetto di rivendica o di altro diritto reale di godimento o di garanzia; b) ove il bene o i beni rivendicati o assoggettati ad altro diritto reale di godimento o di garanzia non si trovassero più nella disponibilità dell'offerente o non venissero da quest'ultimo restituiti, esso si obbliga a corrispondere al Fallimento Comital o al Fallimento Lamalu, nel medesimo termine di 10 giorni, una somma pari al valore dei beni in oggetto, calcolato sulla base del valore indicato dal perito del Fallimento Comital o del Fallimento Lamalu, a seconda di

quale sia la massa attiva nella quale il bene in esame ricada; c) l'offerente rinuncia ad ogni pretesa conseguente alla richiesta di ritrasferimento, restando inteso – in particolare – che nessuna domanda di risoluzione del Contratto Cessione Comital o del Contratto Cessione Lamalu e/o di uno o più dei Contratti di Cessione e/o della vendita dell'Azienda nel suo complesso e/o domanda di risarcimento e/o indennità e/o restituzione del prezzo potrà essere fatta valere in dipendenza dell'esercizio del diritto conferito ai Fallimenti. I Fallimenti non garantiscono l'evizione dei beni ricompresi nell'Azienda Comital e nell'Azienda Lamalu.

6.5. L'offerente dichiara di aver preso visione di tutte le componenti del Lotto Unico e di averne verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge e, per tale motivo, rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo, come pure ad ogni eventuale richiesta di danni o di riduzione del Prezzo.

6.6. I costi di manutenzione e/o riparazione ordinaria e/o straordinaria dei beni oggetto della vendita che dovessero sorgere in futuro non graveranno in alcun modo sui Venditori, intendendosi questi ultimi interamente liberati dall'offerente da qualsiasi responsabilità e/o richiesta al riguardo.

6.7. L'offerente s'impegna a mantenere indenne e manlevare i Venditori e suoi eventuali aventi causa da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa avanzata agli stessi da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico o privato), relativamente ai beni formanti oggetto del Lotto Unico.

6.8. Gli immobili ricompresi nel Lotto Unico vengono compravenduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trovano ed in quello di diritto in cui sono pervenuti e sono stati fino ad oggi posseduti dalla _____ in virtù del titolo e del possesso, con tutti i relativi diritti, accessori, azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato. L'Acquirente rinuncia a sollevare eccezioni in merito allo stato degli immobili in merito, all'eventuale mancanza dei documenti e certificati ad essi relativi (ape, attestato energetico, certificato prevenzione incendi, etc.), alla loro idoneità e/o completezza ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa ed a far valere pretese di rimborso o regresso o rivalsa o di riduzione del prezzo e/o risarcimento di danni e/o a risolvere il Contratto Cessione Totale Immobili o il Contratto Cessione Parziale Immobili e/o il Contratto Cessione

Cessione Comital e/o il Contratto Cessione Lamalu e/o a pretendere indennità a qualsiasi titolo per gli adeguamenti alla normativa che in ipotesi si fossero resi necessari. L'offerente si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari al fine di eventualmente adeguare i beni immobili compresi nell'Azienda ad ogni vigente normativa (ad esempio, alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale), rinunciando a richiedere alcunché ai Venditori (che vengono espressamente esclusi da ogni responsabilità connessa).

6.9. Con riferimento agli immobili, va segnalato che le pratiche edilizie presentate da _____ d in attesa di autorizzazione in relazione allo Stabilimento C1, allo Stabilimento C2 e allo Stabilimento C3 sono state dichiarate da S.p.A. essere le seguenti: a) Pratica di Permesso di Costruire in variante per non realizzazione di tettoia aperta relativa allo Stabilimento C1. La pratica è stata presentata, comprensiva di richiesta di nulla osta alla Commissione Paesaggistica, e accettata in data 09.01.2018. La pratica, su formale richiesta dei preposti del Comune di Volpiano, è stata sospesa in attesa di ricevimento del Permesso di Costruire di cui sopra; b) Pratica di sanatoria di cabina elettrica dello Stabilimento C1, chiusura di tettoia dello Stabilimento C3 e modifiche tramezzi interni dello Stabilimento C1. Considerato lo scenario di una auspicata ripresa di attività di Comital la pratica (in standby da mesi causa attesa di sviluppi delle precedenti richieste) è stata presentata, comprensiva di domanda di nulla osta alla Commissione Paesaggistica, in data 22.6.2018 e accettata in data 27.6.2018.

6.10. Si dà atto che _____ ha fatto predisporre da s.r.l. il progetto di messa in sicurezza operativa (MISO), relativo agli immobili.

6.11. Si dà atto che:

a) in caso di vendita del Lotto Unico ipotesi B, (

i) _____ potrà in essere a proprie spese tutte le attività progettuali, amministrative e fisiche per la separazione dei sistemi di alimentazione elettrica e degli impianti di sicurezza dello Stabilimento C1 e dello Stabilimento C2, rispetto allo Stabilimento C3, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione Dott. Gilberto Maina in data 16 luglio 2018 (consultabile presso la Data Room), entro e non oltre 12 mesi dalla data di stipulazione del Contratto di Cessione Parziale Immobili, e

(ii) _____ potrà in essere, a proprie spese, con esonero dei Fallimenti da responsabilità al riguardo, tutte le attività necessarie affinché sia rilasciato, con riferimento allo Stabilimento C1 e allo Stabilimento C2, nel minor tempo possibile, il Certificato Prevenzione Incendi, in base alla relazione tecnica rilasciata dal Dott. Gilberto Maina in data 16 luglio 2018 (consultabile presso la Data Room), mentre

b) in caso di vendita del Lotto Unico ipotesi A:

(i) _____ non svolgerà (né sosterrà alcuna spesa e/o costo relativo alle) (α) attività di separazione dei sistemi di alimentazione elettrica e degli impianti di sicurezza dello Stabilimento C1 e dello Stabilimento C2, rispetto allo Stabilimento C3, (β) attività necessarie affinché sia rilasciato, con riferimento ai predetti stabilimenti, il Certificato Prevenzione Incendi;

(ii) saranno ceduti anche i contratti di locazione in essere tra _____ relativamente allo Stabilimento C3.

6.12. L'offerente è consapevole che la richiesta e l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi saranno attività di cui esso deve farsi carico sostenendone in via esclusiva il relativo costo (rinunciando al regresso o rivalsa), se esse non siano svolte da _____ (anche nei casi in cui quest'ultima sia tenuta a compierle); e rinuncia a far valere domande di risoluzione del Contratto Cessione Totale Immobili o del Contratto Cessione Parziale Immobili e/o del Contratto Cessione _____ Cessione Comital e/o del Contratto Cessione Lamalu e/o a pretendere risarcimenti o indennità a qualsiasi titolo o riduzioni del prezzo, nell'ipotesi in cui il Certificato Prevenzione Incendi non potesse essere ottenuto o non potesse essere ottenuto entro i tempi preventivati dall'offerente o il suo rilascio comportasse maggiori costi in capo all'offerente rispetto a quelli ipotizzati e sulla cui base esso si è determinato a formulare l'offerta di acquisto del Lotto Unico e ad indicare il prezzo oggetto dell'offerta stessa.

6.13. I debiti relativi all'Azienda Comital ed all'Azienda Lamalu aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi alla Data di Efficacia del Contratto Cessione Comital ed alla Data di Efficacia del Contratto Cessione Lamalu non potranno in alcun modo gravare sui Fallimenti. L'offerente dichiara quindi di rinunciare a far valere nei confronti dei Fallimenti qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa fatta valere da terzi in ordine a detti eventuali debiti, ivi comprese eventuali pretese (a qualsiasi titolo) conseguenti e/o connesse ad inadempimenti dell'offerente.

6.14. I debiti di qualunque tipo e a qualsiasi titolo, anche relativi ai rapporti di lavoro dipendente che verranno in ipotesi costituiti dall'offerente, che sorgeranno in forza o a seguito del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu (dopo la Data di Efficacia) graveranno esclusivamente sull'offerente, il quale terrà interamente manlevato ed indenne il Fallimento da ogni pretesa al riguardo. I crediti relativi all'Azienda Comital ed all'Azienda Lamalu aventi causa o titolo anteriori alla Data di Efficacia del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu resteranno esclusivamente in capo ai rispettivi Fallimenti.

6.15. L'offerente prende atto che nell'Azienda Comital erano impiegati, alla data del fallimento, n. 111 dipendenti e che nell'Azienda Lamalu erano impiegati, alla data del fallimento, n. 38 dipendenti. L'offerente terrà conto degli obblighi previsti dalle normative lavoristiche inerenti al trasferimento d'azienda con dipendenti. Al riguardo, esso è tenuto ad avviare congiuntamente ai Fallimenti, in caso di aggiudicazione a sé dell'Azienda Comital e dell'Azienda Lamalu, le consultazioni sindacali di cui all'art. 47, l. 428/90, ad espletare la relativa

procedura, cui troverà applicazione quanto previsto dall'art. 47, commi 5 e 6, l. 428/90 e dall'art. 105, comma 3, l. fall.

6.16. In particolare, l'offerente si impegna (i) ad assumere i dipendenti in forza a Comital e a Lamalu, secondo il rapporto esistente alla data del trasferimento, o nel diverso numero ed aventi categoria, livello e mansioni secondo quanto convenuto con le organizzazioni sindacali con l'accordo raggiunto a seguito della comunicazione di cui all'art. 47, L. 428/1990, così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 22.06.2012, n. 83), (ii) in ogni caso a tenere indenne e manlevare i Fallimenti da qualsivoglia responsabilità, onere e/o costo derivanti dalle procedure sul trasferimento – a titolo di vendita dell'Azienda Comital e dell'Azienda Lamalu – dei dipendenti dall'offerente seguite e gestite sotto la sua esclusiva responsabilità. L'offerente si impegna (i) a liberare, tenere indenne e manlevare i Fallimenti da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa (a titolo esemplificativo anche per la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti), fatta valere da uno o più dipendenti (anche non passati in capo all'offerente con il Contratto Cessione Comital e con il Contratto Cessione Lamalu) e/o da istituti terzi, aventi origine e/o collegati al Contratto Cessione Comital e al Contratto Cessione Lamalu e/o al contenuto degli accordi sindacali *ex art.* 47, L. 428/1990, e successive modifiche, anche con riferimento all'eventuale scelta dell'offerente di assumere solo una parte dei dipendenti, nonché alla correttezza dei criteri utilizzati (dal medesimo offerente) per determinare i dipendenti da trasferire. L'offerente rinuncia a far valere nei confronti dei Fallimenti qualsivoglia richiesta e/o pretesa e/o eccezione sul punto, anche in via di eventuale azione di regresso, accettando che ogni conseguenza pregiudizievole: (i) derivante dall'eventuale scelta dell'offerente di assumere, con il Contratto Cessione Comital e con il Contratto Cessione Lamalu, solo una parte dei dipendenti, nonché di adottare determinati criteri per l'individuazione dei dipendenti da assumere (fra quelli in forza), e (ii) fatta valere (a titolo esemplificativo, per licenziamento nullo e/o illegittimo, anche sul presupposto di una presunta nullità e/o illegittimità dell'accordo sindacale *ex art.* 47, l. 428/90 e successive modifiche) dai dipendenti che non verranno trasferiti all'offerente con il Contratto Cessione Comital e con il Contratto Cessione Lamalu (avendoli esso esclusi sulla base dei criteri indicati nell'accordo sindacale) e verranno quindi licenziati dai Fallimenti (non esercitando questi ultimi alcuna attività d'impresa), graverà in via esclusiva sull'offerente stesso. L'offerente si impegna quindi a manlevare e a tenere indenni i Fallimenti da ogni onere (spese legali comprese), pretesa e richiesta (anche giudiziale), avanzata al riguardo da detti dipendenti e/o da terzi per titoli a ciò connessi.

6.17. I dipendenti che l'offerente prenderà in carico con il Contratto Cessione Comital e con il Contratto Cessione Lamalu passeranno, senza soluzione di

continuità, alle dipendenze dell'offerente, con effetto dalla Data di Efficacia del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu. A far tempo da tale data, i lavoratori trasferiti alle dipendenze dell'offerente saranno da quest'ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compreso il tfr, i ratei di retribuzione differita, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva e/o aziendale. A partire dalla Data di Efficacia del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu, quindi, sono a carico esclusivo dell'offerente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulle competenze tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l'offerente si impegna, con espressa liberazione dei Fallimenti.

6.18. Tutte le pretese dei lavoratori relative al rapporto di lavoro con i due Fallimenti, sorte in epoca anteriore alla Data di Efficacia del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu, fatto salvo quanto stabilito nel presente Bando, potranno essere fatte valere nei confronti dei Fallimenti mediante proposizione di domanda di ammissione al passivo, secondo quanto previsto dagli artt. 92 e ss., l. fall.. Fermo restando quanto precede, l'offerente dichiara ed accetta espressamente il rischio che i dipendenti possano formulare richieste nei suoi confronti in relazione a spettanze agli stessi dovute (a titolo esemplificativo, TFR, ratei, ecc.): in tale ipotesi, ove l'Acquirente dovesse effettuare pagamenti di tali debiti, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso (nemmeno sotto forma di compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo ai Fallimenti) da parte dei Fallimenti, ma esclusivamente il diritto di surroga da farsi valere nello stato passivo dei Fallimenti, sempre se rispettati i termini e le condizioni di legge per la validità e/o l'opponibilità di tali diritti di surroga.

6.19. L'offerente è consapevole che nello Stabilimento C1, nello Stabilimento C2 e nello Stabilimento C3, per effetto delle lavorazioni eseguite prima della dichiarazione di fallimento di Comital e di Lamalu si sono prodotti rifiuti speciali, che debbono essere smaltiti. Al riguardo, i costi di asportazione/smaltimento e/o demolizione non graveranno sui Fallimenti, bensì sull'offerente, che terrà indenni e manlevati i due Fallimenti da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

6.20. L'offerente si impegna a pagare tutti i costi necessari per il subentro nelle utenze, corrispondendo anche gli insoluti pregressi, senza che il predetto costo possa essere scomputato dal prezzo di compravendita del Lotto Unico e senza che l'offerente possa comunque pretendere il rimborso dai Venditori.

6.21. Il prezzo della cessione dei Beni Parziali
dell'Azienda Comital e dell'Azienda

Lamalu, sarà corrisposto ai Fallimenti entro cinque giorni prima rispetto alla sottoscrizione dei relativi Contratti di Cessione mediante bonifico bancario i conti correnti che verranno indicati con comunicazione congiunta da parte dei curatori del Fallimento Comital e del Fallimento Lamalu.

6.22. Eventuali rilanci (o aumenti in sede di offerta) sul Prezzo Base vengono imputati esclusivamente ed indistintamente, in via cumulativa, all'Azienda Comital ed all'Azienda Lamalu (a prescindere dall'eventuale diversa imputazione che dovesse essere effettuata dall'offerente aggiudicatario) sino alla concorrenza dell'importo pari al badwill, già scontato dal Prezzo Base. I rilanci successivi verranno imputati proporzionalmente agli asset posti in vendita, tenendo a parametro proporzionale il valore posto a base d'asta per ciascuno (al lordo del badwill quanto al Fallimento Comital e al Fallimento Lamalu), fermo restando che le spese ed i costi sostenuti dai due Fallimenti per il mantenimento e la manutenzione dei macchinari dalla data del fallimento alla data dei Contratti di Cessione (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri del personale adibito alle manutenzioni e le utenze) saranno anche essi trattenuti dalla quota parte di prezzo proporzionalmente imputata ai

6.23. In alternativa al versamento del prezzo entro cinque giorni prima rispetto alla sottoscrizione dei relativi Contratti di Cessione, l'offerente potrà optare per un pagamento mediante una tranche iniziale pari al 50% del prezzo offerto e successive rate mensili di uguale importo, con scadenza non superiore a 12 mesi. In tal caso, l'offerta, da redigere secondo lo schema di cui all'**Allegato 7**, deve prevedere l'impegno alla consegna ai Fallimenti, imprescindibilmente al momento della sottoscrizione dei Contratti di Cessione, di fideiussione autonoma a prima richiesta e senza eccezioni, secondo il testo allegato al menzionato schema di offerta, emessa da primario istituto bancario italiano o europeo. In tale ipotesi, i primi importi pagati dall'acquirente relativi al prezzo di cessione dei Beni e degli immobili di proprietà di [redacted] verranno trattenuti dal Fallimento Comital e/o dal Fallimento Lamalu fino alla concorrenza dell'importo che [redacted] hanno acconsentito venga destinato ai Fallimenti (come indicato nelle procure a vendere rilasciate ai Curatori) , mentre l'eccedenza verrà corrisposta dall'acquirente direttamente a [redacted] secondo le quote di competenza.

6.24. L'aggiudicatario non potrà in alcun modo compensare quanto dallo stesso dovuto ai Venditori con proprie presunte ed eventuali pretese verso gli stessi.

6.25. Alle condizioni di cui al presente Bando vanno aggiunte quelle previste negli schemi di offerta allegati.

6.26. L'offerente è consapevole che la ricezione dell'offerta da parte dei Venditori e in particolare dai Fallimenti e il procedimento di scelta, sino al completamento dell'*iter* per la vendita e all'individuazione dell'aggiudicatario definitivo, non comportano alcun impegno da parte dei Venditori e, in particolare, dei Fallimenti, né alcun diritto a qualsiasi titolo in capo all'offerente se non alla restituzione della cauzione nei casi previsti (su cui *infra*).

7) Modalità di aggiudicazione.

- 7.1. L'apertura delle buste e l'esame delle offerte formulate avranno luogo il **giorno 2 ottobre 2018 alle ore 15,30** avanti al Notaio Paolo Maria Smirne, presso il suo studio in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio n. 48.
- 7.2. All'apertura delle buste gli offerenti dovranno essere presenti personalmente o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile.
- 7.3. Il Notaio procederà, alla presenza dei Curatori, all'apertura delle offerte e, in caso di più offerte sul Lotto Unico ipotesi A, disporrà una gara immediata senza formalità tra gli offerenti presenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all'offerta più elevata (cioè che contenga il prezzo più elevato, ferme le altre condizioni) con rialzo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00). Nel caso in cui vi siano più offerte sul Lotto Unico ipotesi A contenenti il medesimo prezzo e la gara al rialzo non dovesse far conseguire un'offerta più alta, si riterrà migliore l'offerta depositata temporalmente per prima presso lo studio del Notaio.
- 7.4. Analogamente si procederà nel caso in cui le offerte pervenute sia relative solo al Lotto Unico ipotesi B.
- 7.5. Nell'ipotesi in cui vi sia un'offerta sul Lotto Unico ipotesi A o vi siano più offerte sul Lotto Unico ipotesi A e, nel contempo, vi sia un'offerta sul Lotto Unico ipotesi B o vi siano più offerte sul Lotto Unico ipotesi B, verranno prese in esame solo le offerte giudicate economicamente più convenienti da parte dei Curatori delle due procedure ovvero, a parità di convenienza, verranno prese in esame solo le offerte sul Lotto Unico ipotesi A.
- 7.6. Individuata da parte del Notaio e dei Curatori l'offerta migliore, che contenga cioè il prezzo economicamente più elevato, i Curatori aggiudicheranno provvisoriamente l'Azienda.
- 7.7. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti non prescelti verranno restituite dal Notaio e dai Curatori senza pagamento di interessi, mentre quelle versate a titolo di cauzione dall'aggiudicatario provvisorio verranno trattenute dai Fallimenti ed imputate, dopo l'aggiudicazione definitiva, in conto prezzo di cessione.

- 7.8. La cauzione non verrà restituita e resterà acquisita dai Fallimenti (senza alcuna ripartizione, neppure *pro quota*, a favore dei proprietari degli altri beni messi in vendita) a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l'offerente, individuato come contraente definitivo, non procedesse all'acquisto o, comunque, risultasse inadempiente agli impegni indicati nell'offerta e nel presente Bando.
- 7.9. La vendita, come previsto dall'art. 107, comma 4, l. fall. per i beni fallimentari, potrà essere sospesa ove pervenga presso lo studio del Notaio, prima dell'aggiudicazione definitiva, da chiunque abbia i requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando e con il rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente Bando, offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto dall'aggiudicatario provvisorio. In tale ipotesi i Curatori si riservano di disporre nuova gara davanti al medesimo Notaio, con prezzo base pari a quello dell'offerta migliorativa, alla quale potranno partecipare, rispettando le condizioni che saranno comunicate, l'offerente in aumento e l'aggiudicatario provvisorio.
- 7.10. Dell'aggiudicazione provvisoria i Curatori informeranno i rispettivi Giudici Delegati, depositando in cancelleria la relativa documentazione, entro tre giorni lavorativi.
- 7.11. Entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma, il comitato dei creditori o qualunque interessato potranno chiedere al Giudice Delegato di ciascuno Fallimento, con istanza motivata depositata in cancelleria, di impedire il perfezionamento della vendita all'aggiudicatario provvisorio quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
- 7.12. In caso di provvedimento impeditivo di uno o di entrambi i Giudici Delegati, i Curatori potranno indire una nuova gara, previo espletamento di nuovi adempimenti pubblicitari.
- 7.13. L'aggiudicatario provvisorio è considerato aggiudicatario definitivo una volta decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 108, comma 1, l. fall. senza che sia stata presentata alcuna istanza o un'offerta migliorativa di almeno il 10% del prezzo offerto ovvero dal giorno in cui i Giudici Delegati abbiano respinto le istanze di sospensione eventualmente presentate.
- 7.14. In ogni caso, il Giudice Delegato di ciascuno dei due Fallimenti, sino al perfezionamento del Contratto Cessione Comital e del Contratto Cessione Lamalu e, comunque, dei Contratti di Cessione, ha facoltà di sospendere le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 108 l. fall., se ricorrono gravi e giustificati motivi.

8) Modalità di trasferimento.

8.1. I Curatori comunicheranno con le modalità più idonee l'intervenuta aggiudicazione definitiva. Entro il 30/11/2018, l'acquirente sarà tenuto a stipulare i Contratti di Cessione innanzi al notaio indicato dai Fallimenti.

8.2. Il Contratto Cessione Comital, il Contratto Cessione Lamalu e, più in generale, i Contratti di Cessione riprodurranno le clausole di cui allo schema di offerta allegato, salve le integrazioni-modifiche strettamente necessarie e non idonee ad alterarne il significato sostanziale imposte dal notaio per una corretta redazione dell'atto. Essi verranno perfezionati mediante atto notarile alle condizioni previste nel presente Bando e saranno soggetti alla pubblicità e alle imposte previste dalla legge.

8.3. Tutte le spese della vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, e competenze del notaio ecc.) e i connessi oneri fiscali (ivi incluse le eventuali imposte di bollo e/o registrazione) saranno a carico esclusivo dell'acquirente.

9) Obbligo di riservatezza. Trattamento dati.

9.1. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione dell'offerente rimangono di proprietà dei Venditori, per quanto di rispettiva competenza.

9.2. Tali dati, informazioni e documenti non possono essere messi a disposizione di terzi, salvi i professionisti e i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dall'offerente, che in tal caso dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e del cui rispetto, da parte di costoro, l'offerente risponde.

9.3. Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati e/o dagli offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e/o dagli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà l'ufficio congiunto dei Curatori dei due Fallimenti, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui al menzionato Regolamento UE.

10) Legge applicabile. Foro competente.

10.1. La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge italiana.

10.2. Ogni eventuale controversia relativa alla presente procedura competitiva e al contratto di vendita con l'aggiudicatario sarà comunque devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Ivrea, con esclusione di ogni altro foro.

Allegati

I seguenti Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando:

Allegato 1: Contratto tra . e Comital datato 7 luglio 2015

Allegato 2: Contratto tra i e Comital datato 20 dicembre 2016

Allegato 3: Contratto tra e Lamalu datato 20 dicembre 2016

Allegato 4: ordine di acquisto srl

Allegato 5: Elenco documenti contenuti nella Data Room

Allegato 6: Testo vincolante di offerta

Allegato 7: Testo vincolante di offerta con prezzo rateale, con allegato schema di garanzia

Il Curatore
del Fallimento Comital s.r.l. in liquidazione
(dott. Fabrizio Torchio)

Il Curatore
del Fallimento Lamalu s.p.a.
(dott. Massimiliano Basilio)

Approvazione specifica, *ex art.* 1341, c.c., da parte dell'offerente dei seguenti articoli:

4) contenuto dell'offerta

[luogo]_____, [data e firma]_____

6) condizioni della vendita

[luogo]_____, [data e firma]_____

7) modalità di aggiudicazione

[luogo]_____, [data e firma]_____

8) modalità di trasferimento

[luogo]_____, [data e firma]_____

10) legge applicabile; foro competente

[luogo]_____, [data e firma]_____